



SENTENZA N. 499/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 68504** del registro di segreteria proposto personalmente da (omissis) e riassunto dagli eredi (omissis), questi ultimi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv.to Alessio Garofalo, contro l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, personalmente proposto da (omissis), quest'ultimo chiedeva a questa Corte, genericamente, la rivalutazione della pensione, *"avendo conosciuto dal giornale i propri diritti"*.

Si costituiva l'INPS ed eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, la decadenza e la prescrizione del credito.

Deceduto il ricorrente, si costituivano gli eredi a mezzo di procuratore e reiteravano le originarie richieste.

L'INPS, a sua volta, riproponeva l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio.

Il giudizio passava quindi in decisione, all'udienza del 30/9/2024.

Considerato in

DIRITTO

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, proposto personalmente dal *de cuius*, ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c. per i quali il ricorso deve contenere *"la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione, la formulazione delle conclusioni"* (art. 152, lett. c, d, e, f).

L'art. 153 c.g.c. dispone che "i ricorsi sono inammissibili... nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'art. 152, lett. a), b), c), d) e f)" nonché, peraltro, quando "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa".

Nel caso di specie, oltre alla dedotta mancanza dei requisiti di cui all'art. 152, lett. c), d) e f) difetta altresì la prova dell'avvenuta previa proposizione della domanda in via amministrativa.

Stante la natura processuale della decisione, compensa le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

dichiara l'inammissibilità della domanda;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 30/9/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

07.10.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli